



Data - 2 FEB. 2010

Protocollo N° 5814P/50.03.41

Allegati N°

Oggetto

Indicazioni operative sulle procedure di accertamento verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 125; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41).

Ai Signori Direttori Generali
Aziende ULSS del Veneto

L O R O S E D I

Fornendo riscontro alle richieste pervenute all'Amministrazione regionale, a seguito dell'avvenuto decorso del termine (31 dicembre 2009) di cui all'art. 41, comma 4-bis del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2010, n. 106) ed in attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento delle tossicodipendenze, siccome previsto dalla disposizione di legge testè citata, la Direzione Prevenzione, di concerto con la Direzione Servizi Sociali, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo ed integrativo rispetto alle procedure delineate in sede di Accordo Stato-Regioni, con la finalità di consentire alle imprese, ai medici competenti e alle Aziende ULSS del Veneto, l'applicazione puntuale ed uniforme delle Procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza - come definite nell'Allegato A all'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (rep. atti n. 178) - sui lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU).

Preliminarmente si evidenzia che gli accertamenti sanitari in argomento, possono essere effettuati esclusivamente su lavoratori adibiti alle mansioni elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU).

Al di fuori di tali fattispecie, qualsivoglia accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce atto illecito per violazione dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

SERT

I Servizi Tossicodipendenze (SERT) sono individuati quali strutture sanitarie competenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza".

*Direzione Prevenzione
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia*



Gli stessi adottano modalità organizzative e procedurali tali da assicurare l'inoltro delle certificazioni ai medici competenti entro 30 giorni dalla prima visita specialistica effettuata dai medesimi Servizi.

DATORE DI LAVORO

Al fine di adibire i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell'Allegato 1 del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, il datore di lavoro deve acquisire il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Le mansioni di "*movimentazione terra e merci*" comprendono gli addetti alla guida di carrelli elevatori, devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali e a motore.

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e comunicare per iscritto al medico competente l'elenco aggiornato di tali lavoratori.

Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la pianificazione degli accertamenti da parte del medico competente, comunica ai lavoratori la data e luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno.

Tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a spese del datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro non attivi la sorveglianza sanitaria per tossicodipendenza nelle mansioni previste dalla legge, sarà applicabile la sanzione per la violazione dell'art. 18 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, stabilisce il cronogramma degli accertamenti in accordo con il datore di lavoro, definendo data e luogo di esecuzione degli stessi, garantendo la non prevedibilità degli accertamenti.

La mancata presentazione da parte del lavoratore agli accertamenti sarà trattata nei termini di cui alle Procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza - come definite nell'Allegato A all'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.



La mancata definizione del cronogramma e dell'effettuazione degli accertamenti sanitari da parte del medico competente, sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

L'accertamento di primo livello, comprende la visita medica effettuata dal medico competente ed il test di screening (comprensivo di eventuale test di conferma).

La visita medica comprende:

anamnesi suggestiva di assunzione di sostanze stupefacenti finalizzata a valutare:

- trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza, presso strutture pubbliche e/o private;
- interventi in Pronto Soccorso o in strutture di ricovero per il trattamento di patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- precedenti accertamenti medico -legali per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ritiri della patente di guida e/o del porto d'armi a seguito di precedenti accertamenti medico-legali;
- notizie relative ad infortuni lavorativi e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non;

esame obiettivo : ricerca di segni obiettivi di assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO DI URINA E TEST DI SCREENING

Il test di primo livello "potrà essere eseguito presso strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o province autonome In alternativa sono consentiti metodi analitici di screening.... che si basano su tecniche immunochimiche rapide".

Il medico competente può effettuare direttamente la raccolta del campione urinario e il test di screening, durante la visita medica, sotto la propria esclusiva responsabilità o con l'assistenza di personale sanitario qualificato.

In questo caso la raccolta del campione di urine avviene contestualmente alla visita.

Ove non sia possibile rispettare la complessa procedura di prelievo prevista dall'Accordo (per esempio non sia possibile garantire il rispetto della privacy e il controllo sul prelievo di urine), si ritiene che il medico competente possa avvalersi di personale sanitario qualificato appartenente a laboratori pubblici o privati autorizzati, per l'effettuazione della raccolta dei campioni di urine e dei test di screening.



In quest'ultimo caso il prelievo ed il test di screening anche se non avvengono contestualmente alla visita, conservano la propria validità ai fini della definizione dell'idoneità alla mansione, purché sia garantita la non prevedibilità del prelievo di urine e la certezza della provenienza dell'urina medesima.

Laddove le fasi del processo di raccolta dei campioni e di analisi non siano eseguite direttamente dal medico competente o sotto la sua diretta responsabilità, ma una o più fasi siano affidate a strutture sanitarie autorizzate, è opportuno che il medico competente definisca per iscritto gli ambiti dell'accordo finalizzati al rispetto delle modalità di prelievo dei campioni, della privacy, della ripetibilità e della conservazione dei campioni, conformemente ai requisiti indicati nell'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

Si ribadisce l'opportunità che, come indicato nelle procedure di accertamento di cui all'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, il laboratorio che effettua l'esame comunichi al Medico competente l'esito del test con la massima tempestività e, comunque, entro 10 giorni.

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente dichiara che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari".

In caso di negatività della visita e dei test di primo livello il medico esprime il giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione e lo comunica per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro; da qui prosegue la sorveglianza sanitaria con periodicità, di norma, annuale.

In caso di positività al test di screening, nel periodo di attesa dei risultati del test di conferma, il medico competente può attuare misure cautelative per ridurre il rischio per i lavoratori e per terzi, adottando provvedimenti concordati preventivamente con il datore di lavoro, senza che le misure adottate siano pregiudizievoli per il lavoratore.

Il giudizio di non idoneità temporanea alla mansione ed invio al SERT viene formulato al termine degli accertamenti di primo livello e quindi dopo il risultato dell'analisi di conferma.

In caso di negatività dei riscontri della visita medica e di negatività delle analisi di conferma, il medico competente dovrà rilasciare giudizio di "idoneità alla mansione" comunicandolo per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore.

Il ricorso contro il giudizio del medico competente può essere esperito, ai sensi dell'art. 41, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro.



I Servizi SPISAL, in questo caso, valuteranno unicamente la legittimità delle procedure attuate.

Il test di controanalisi - che non rientra nell'ambito del ricorso di cui all'art. 41 sopra richiamato - rimane una opzione su richiesta del lavoratore che ne assume l'onere.

ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO

Procedure accertative da parte del SERT

Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello devono essere avviati non oltre 30 giorni dal momento del ricevimento della richiesta del medico competente.

I SERT sono preposti ad attuare tutte le procedure atte a diagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente.

Queste procedure possono comprendere: riscontri documentali, anamnesi e prima visita specialistica, esami di laboratorio.

L'accertamento chimico-tossicologico può essere effettuato utilizzando entrambe le matrici biologiche urinaria e cheratinica.

Possibilmente entro 30 giorni dalla presentazione del lavoratore al SERT, tale ultima struttura certifica al medico competente l'esito degli accertamenti.

In caso di mancata presentazione del lavoratore, il SERT provvede ad una nuova convocazione entro 10 giorni dalla precedente.

In caso di ulteriore mancata presentazione del lavoratore, il SERT invia comunicazione al medico competente.

Certificazioni del SERT

Nel caso in cui il SERT certifichi "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti", il medico competente potrà riammettere il lavoratore alla mansione a rischio o sottoporlo a monitoraggio cautelativo per 6 mesi.

Nel caso di certificazione di "presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti", il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni a rischio, deve sottoporsi ad un programma



terapeutico individualizzato, da eseguire presso il SERT e a totale onere economico del SSN secondo quanto indicato nell'art. 124 del DPR 309/90 e successive modificazioni.

L'esito positivo del programma terapeutico è certificato dal medico del SERT che definisce la condizione di remissione completa o stabilizzata.

A seguito di tale comunicazione il medico competente dovrà sottoporre il lavoratore a monitoraggio cautelativo per 6 mesi prima della riammissione alla mansione a rischio.

* * * *

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono i migliori saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
dott. Giovanna Frison

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Michele Maglio